

On.li Componenti
VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
Camera dei Deputati
com_cultura@camera.it

Roma, 11 gennaio 2021

Oggetto: Considerazioni su schemi decreti legislativi Riforma dello Sport n. 228 e n. 230 sottoposti a parere parlamentare.

Schema decreto legislativo n.228

Lo schema di decreto legislativo n. 228 ha ad oggetto il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Si evidenzia che dalla iscrizione nel Registro derivano una serie di importanti benefici fiscali e previdenziali di cui usufruiscono le società e associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività sportive, didattiche e formative.

La finalità del Registro, considerato che dall'iscrizione allo stesso derivano importanti agevolazioni fiscali e previdenziali, deve essere quella non solo di censire il mondo dello sport, ma di anche quella di consentire il controllo delle attività effettivamente svolte dalle iscritte da parte degli Organi preposti (Dipartimento dello Sport, Coni, Agenzia Entrate, INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Comuni, Regioni, Provincie), al fine di evitare utilizzi impropri delle agevolazioni.

In tale ottica il Registro deve essere visto non come uno strumento statico che pone obblighi, ma come uno strumento dinamico in grado di fotografare costantemente le attività a tutela delle vere associazioni e società sportive dilettantistiche in collaborazione con gli Organismi affiliati.

Il primo aspetto che occorre sottolineare è la differenza tra il Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, attualmente gestito dal CONI e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il primo censisce le ASD e SSD che svolgono le attività sportive riconosciute dal CONI e dal CIP e svolte attraverso gli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS), il secondo ogni tipo di attività sportiva.

Questo aspetto non è di poco conto perché le norme fiscali e previdenziali che regolano le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP sono ben diverse da quelle previste dal Decreto Legislativo 3/7/2017 n. 117 per gli enti che svolgono rientranti nell'art. 5, lett. t.

L'attuale versione dell'art. 5 dello schema di decreto legislativo n.228 invece, mentre per le associazioni e società sportive che svolgono attività paralimpica vincola l'iscrizione al Registro al riconoscimento da parte del CIP, per quelle che svolgono attività per normodotati prevede solamente che le stesse svolgano attività

Dott. Andrea Mancino

Consigliere Nazionale CONI in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate

nell'ambito di FSN, DSA, EPS non citando espressamente il riconoscimento da parte del CONI come previsto dal vigente art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004.

Pertanto, anche se la scelta politica è quella di affidare la tenuta del Registro al Dipartimento per lo Sport, non può essere sottratta al CONI e al CIP la funzione di svolgere un esame preliminare delle domande di ASD e SSD e di certificare che l'attività svolta (sportiva, didattica e formativa) dalle stesse sotto l'egida dell'Organismo Sportivo Affiliante (FSN, DSA, EPS) rientri tra le discipline riconosciute dal Coni e dal CIP. Altro aspetto che preme evidenziare è quello costitutivo.

Bisogna considerare il dies a quo di ogni ASD e SSD che coincide normalmente con la costituzione della stessa rispettando gli obblighi statuari, l'affiliazione ad un organismo affiliante (FSN, DSA, EPS), il tesseramento degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti.

In questa fase la neocostituita non potrà aver partecipato a manifestazioni federali, così come potrebbe non aver ancora sottoscritto contratti di lavoro sportivo o amatoriale con tesserati.

La prima iscrizione, pertanto, dovrà essere consentita, come per le società iscritte nel registro delle imprese, valutando il rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge e dai regolamenti del CONI, del CIP e degli organismi affilianti e solo in una fase di controllo successivo, sulla base delle attività effettivamente svolte, potrà esserne valutata la conferma o la cancellazione dal registro.

A tal fine la formulazione dell'art. 6 dovrà essere modificata distinguendo la fase costitutiva da quella di conferma annuale successiva e prevedendo, tra i documenti da allegare, l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione o della società sportiva dilettantistica che chiede l'iscrizione.

Altri due aspetti su cui si ritiene opportuno soffermarsi riguardano i termini di cui al comma 4 dell'art. 6 e le funzionalità dinamiche del Registro.

I termini di 45 giorni appaiono eccessivi e rischierebbero di impedire il regolare svolgimento delle attività sportive da parte delle ASD e SSD con i propri organismi affilianti.

Sarebbe auspicabile che l'iscrizione sia immediata a seguito della trasmissione dei dati da parte dell'organismo affiliante e che ci si riservi un termine per eventuali controlli successivi.

Per quanto attiene invece le funzionalità dinamiche del registro, anche per semplificare le attività delle singole associazioni e società sportive, sarebbe opportuno prevedere:

- che siano gli Organismi affilianti a trasmettere tutti i dati relativi a: tesserati, attività sportive, didattiche e formative svolte dall'affiliata;
- che il deposito dei contratti di lavoro "amatoriale" sostituisca il deposito presso il Centro per l'impiego sollevando le associazioni e le società sportive da un adempimento oneroso per contratti di valore minimo.

Si propongono in grassetto-corsivo le seguenti modifiche al testo:

Dott. Andrea Mancino

Consigliere Nazionale CONI in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate

Art. 6 – Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione è inviata al **CONI e al CIP**, su richiesta delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva affiliante.

A seguito dell'istruttoria preliminare effettuata dal CONI e dal CIP (ciascuno per le attività di propria competenza) con la quale i suddetti Enti certificano l'attività sportiva dilettantistica svolta dai richiedenti, la domanda, completa degli allegati di cui al successivo punto 2 sarà inviata al Dipartimento per lo Sport per l'iscrizione nel Registro.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
 - a) i dati anagrafici dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
 - b) l'atto costitutivo e lo Statuto dell'associazione o società sportiva dilettantistica;***
 - c) i dati anagrafici del legale rappresentante;
 - d) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
 - e) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
 - f) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
 - g) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società e associazioni sportive affiliate;
 - h) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
 - i) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte. ***Il deposito dei contratti di collaborazione amatoriale sostituisce ai fini di legge la comunicazione degli stessi al Centro per l'Impiego.***

In caso di ASD e SSD di nuova costituzione dovranno essere allegati obbligatoriamente solo i documenti dalla lettera a) alla lettera e).

Gli Organismi affilianti con periodicità trimestrale dovranno comunicare al Registro i dati indicati alla lettera f) e alla lettera g) per ciascuna ASD e SSD affiliata.

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
 - il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
 - i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
 - i verbali che modificano gli organi statutari;
 - i verbali che modificano la sede legale.

Dott. Andrea Mancino

Consigliere Nazionale CONI in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate

4. L'iscrizione al Registro decorre dalla data di presentazione della domanda.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:
 - a) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - b) richiedere di integrare la documentazione ex art. 1, comma 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport, diffida l'ente a adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
7. ***Il CONI e il CIP, di propria iniziativa o su sollecitazione del Dipartimento per lo Sport, in qualità di responsabili della certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta dalle iscritte al Registro, dovranno periodicamente monitorare i dati al fine di valutare la conferma della certificazione rilasciata segnalando al Dipartimento per lo Sport eventuali irregolarità al fine di procedere alla cancellazione dal Registro con conseguente comunicazione agli organismi deputati ai controlli fiscali e previdenziali.***

Schema decreto legislativo n.230

Lo schema di decreto legislativo n.230 introduce alcune disposizioni in materia di riordino degli enti sportivi e del lavoro sportivo, su cui si ritiene di effettuare alcune riflessioni.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 5 – Forma Giuridica

Tra le forme giuridiche che possono assumere gli enti sportivi, alla lettera c, sono state previste le società del libro V, titolo V del codice civile.

Tale previsione consente di comprendere, oltre alle società di capitali (Srl e Spa), anche le società semplici e le società di persone (sas e snc) la qual cosa richiederebbe necessariamente un intervento anche di natura tributario per quanto attiene le persone fisiche soci delle stesse.

Probabilmente è sfuggito al legislatore che, mentre per le società di capitali la tassazione sul reddito personale dei soci dipende da una effettiva distribuzione degli utili a seguito di una delibera assembleare, per le società semplici e per le società di persone gli utili, anche non distribuiti, si ipotizzano sempre percepiti e tassabili in capo ai singoli soci e assoggettati a contributi previdenziali.

La mancata regolamentazione di tali aspetti (fiscali e previdenziali) di fatto comporterebbe una penalizzazione dei soci o una inapplicabilità del tipo di società per evitare una inutile penalizzazione dei singoli soci i quali non solo non percepirebbero gli utili, ma si troverebbero a dover corrispondere sugli stessi l'Irpef (con aliquote progressive) e i contributi previdenziali fissi e proporzionali.

Si segnala inoltre, che tale norma esclude la possibilità per le società sportive costituite a norma delle leggi vigenti sotto forma di cooperative (che rientrano nel libro V, titolo VI) di poter proseguire la propria attività sportiva dilettantistica costringendole, senza motivazione allo scioglimento.

Sarebbe, pertanto auspicabile aggiungere alla previsione del titolo V anche il titolo VI del codice civile al fine di evitare inutili problematiche al mondo sportivo, oppure di tornare alla formulazione della legge 289/2002 dove si parla espressamente solo di società di capitali.

Art.7 – Assenza Fine di lucro

La previsione del comma 3 in merito alla possibilità, entro limiti ben precisi, di distribuire utili o aumentare gratuitamente il capitale sociale è da accogliere con favore in quanto risponde alle esigenze più volte manifestate da più parti e consente di evitare comportamenti elusivi.

Resta però da precisare meglio quanto previsto dal successivo comma 4 che prevede per i soci delle società di cui al Libro V del c.c. di ottenere il rimborso *“del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato*

Dott. Andrea Mancino

Consigliere Nazionale CONI in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate

o aumentato nei limiti di cui al comma 3". Onde evitare distorsioni nell'applicazione di una norma di sicuro favore per coloro che hanno inteso investire propri capitali nello sport è necessario che sia comunque posto un limite nel valore del patrimonio netto che potrebbe essere stato ridotto a seguito di perdite pregresse.

La mancata previsione, infatti, potrebbe indurre a rimborsare al socio il "*capitale effettivamente versato e rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3*" senza tener conto delle perdite maturate che potrebbero aver ridotto o azzerato il capitale sociale.

Art. 9 – Riconoscimento ai fini sportivi

Richiamando quanto esposto sopra in merito allo schema di decreto n.228, sarebbe opportuno al comma 1 precisare che il riconoscimento, ai fini sportivi, è rilasciato dal CONI e dal CIP, a seguito dell'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dalle stesse.

Art. 11 – Disposizioni Tributarie

Sarebbe auspicabile, che in un'ottica di semplificazioni, fosse prevista l'abolizione del modello EAS per società e associazioni sportive dilettantistiche, considerando che attraverso le informazioni inserite nel registro e quelle acquisite attraverso il sistema di fatturazione elettronica, tutte quelle richieste con il modello EAS rappresentano inutili duplicazioni con l'aggravante che la mancata presentazione dello stesso costituisce per le asd e ssd causa di decadenza dai benefici fiscali e previdenziali previsti.

Art. 15 – Tesseramento

Il termine "rapporto associativo" utilizzato per definire il rapporto tra il tesserato e l'ASD, SSD, FSN, DSA è un termine improprio che potrebbe comportare una serie di conseguenze ai fini civilistici e fiscali per le ASD, in quanto potrebbe creare confusione tra la figura del socio (da cui derivano una serie di diritti e doveri) e quella del tesserato.

Con la circolare 18/E emanata il 1° agosto 2018 dall'Agenzia delle Entrate ha precisato che socio e tesserato sono due figure diverse nell'ambito associativo sportivo, in quanto il primo partecipa alla vita sociale (assemblee) e alle decisioni dell'associazione, il secondo ha il diritto e il dovere di partecipare unicamente alle attività sportive promosse dalla stessa.

Sarebbe opportuno modificare il termine "rapporto associativo" con il termine "rapporto sportivo".

CAPO I - Lavoro Sportivo

L'impostazione adottata per dare una regolamentazione ai rapporti di collaborazione vigenti nell'ambito del settore sportivo, pur perseguendo il condivisibile scopo di assicurare la tutela previdenziale ai diversi soggetti che operano nel settore, si basa su una generalizzazione che non tiene conto della peculiarità del settore, delle mansioni svolte e delle modalità effettive con cui sono svolte generando di fatto confusione e notevoli difficoltà applicative sia per gli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) che per le società e associazioni sportive affiliate.

Discipline Sportive Associate: FASI, FIBiS, FICSF, FIGB, FISB, FCrl, FITDS, FID, FIDAF, FIGEST, FIPT, FIPAP, FSI, FISO, FIWuK, FIKBMS, FITw, FITETREC ANTE, FIRaft,

Dott. Andrea Mancino

Consigliere Nazionale CONI in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate

Tipologia di contratti

L'art. 25 presenta criticità importanti:

1. Prevede la possibilità di applicare tutte le tipologie di contratto in materia lavoro (autonomo, subordinato o collaborazione coordinata e continuativa) senza fornire indicazioni precise e univoche.
2. Rinvia ai fini della certificazione a contratti collettivi che dovranno essere stipulati dalle singole FSN e DSA, anche paralimpiche, senza valutare le difficoltà delle piccole federazioni a procedere ad una contrattazione collettiva e la possibilità che in caso di società polisportive affiliate a federazioni differenti si applichino contratti diversi pur in presenza di soggetti che svolgono mansioni analoghe;
3. Fissa una rigida limitazione dei soggetti destinatari dei suddetti contratti (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara) lasciando senza regolamentazione tutte le altre figure che svolgono mansioni fondamentali per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.

La lettera circolare 1 emanata il 1 dicembre 2016 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sulla base di una attenta analisi del settore sportivo, aveva fornito indicazioni precise in merito alle collaborazioni instaurate all'interno del mondo sportivo, definendo il lavoro sportivo un Tertius Genus (accanto al lavoro autonomo e al lavoro dipendente) applicabile solo a determinate categorie di soggetti e per mansioni ben precise determinate dal CONI attraverso un confronto con gli organismi affiliati di ciascuna disciplina sportiva (FSN e DSA).

La stessa legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge finanziaria 2018) commi 357, 358 e 359 (successivamente abrogati dal Decreto Dignità) aveva previsto che i rapporti di collaborazione sportiva rientravano tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale formulazione consentiva di dare certezza ai rapporti di collaborazione instaurati all'interno del mondo sportivo non lasciando spazio ad interpretazioni e contestazioni di sorta.

L'attuale versione della norma, invece, non solo elimina qualsiasi certezza in merito al corretto inquadramento delle collaborazioni sportive, ma rende complessa l'applicazione della norma (volendo applicare contratti tipici a rapporti di lavoro che per loro natura sono oggettivamente atipici), esponendo i soggetti committenti (Organismi Affiliati, SSD, ASD) a rischi di successive contestazioni sia da parte dei collaboratori che degli organi accertatori, con conseguente rischio di applicazione di sanzioni civili e penali eccessivamente gravose. In realtà essendo, il rapporto di lavoro instaurato all'interno del mondo sportivo, atipico per modalità di svolgimento e durata della prestazione, si ritiene necessario indicare ex lege:

- un'unica tipologia di contratto da applicare in modo da non creare confusione e contestazioni successive.

Dott. Andrea Mancino

Consigliere Nazionale CONI in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate

- Indicare il soggetto deputato a definire le mansioni per le quali è applicabile tale tipologia di contratto evitando di definirle in un modo restrittivo che non tiene conto delle peculiarità delle singole discipline;
- Limitare le mansioni a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività sportive delle diverse discipline riconosciute dal CONI.

Distinzione tra lavoratore sportivo e amatoriale

Appare assolutamente non condivisibile la distinzione tra lavoro sportivo e amatoriale effettuata non sulla base della tipologia e della continuità del rapporto, ma unicamente sulla base dell'entità del compenso corrisposto. Sarebbe invece opportuno definire quali mansioni rientrano nel concetto di lavoro "sportivo" fissando le soglie di esclusione dall'assoggettamento a tassazione e a contribuzione (magari lasciando invariata la soglia dei diecimila euro prevista dall'art. 69 del Tuir).

L'attuale distinzione, inoltre, porta ad un paradosso giuridico in quanto non tenendo in considerazione la natura del reddito percepito, ma solo la sua entità si fa rientrare nei redditi da lavoro anche le somme corrisposte al singolo atleta per montepremi connessi alla singola manifestazione sportiva, qualora superiori alla soglia dei diecimila euro (art. 69 del Tuir).

Si ricorda che i premi percepiti in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 67 del Tuir sono per loro natura redditi diversi non potendo rientrare né tra redditi da lavoro autonomo né tra i redditi da lavoro dipendente

Conclusioni

Le disposizioni sul lavoro sportivo, per le ragioni sopra esposte, non sembrano applicabili al mondo dello sport dilettantistico, che ha bisogno di norme chiare e di facile applicazione.

La linea già tracciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare sopra citata appare l'unica strada percorribile e applicabile al mondo sportivo, che non vuole sottrarsi al riconoscimento contributivo, ma vuole una norma chiara e di facile applicazione che tenga conto delle specificità del settore.

In fede

Dott. Andrea Mancino

